



Ai Dirigenti scolastici

Oggetto: Chiarimenti in merito alla DGR 7763/2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”

Alla luce della nuova normativa in oggetto e relativamente alle richieste di chiarimenti pervenute da parte dei Centri per l’Impiego e degli Istituti scolastici, occorre precisare quanto già inserito nelle FAQ pubblicate sul portale istituzionale regionale.

La nuova disciplina introduce, tra le tipologie di tirocinio attivabili, anche quella riferita ai “Tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo”. Per l’attivazione di tali tirocini, rivolti a studenti durante il periodo estivo, i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l’Impiego (CPI).

Nulla invece è cambiato per quanto riguarda i tirocini curriculari, previsti nei relativi piani di studio, per i quali l’attivazione è sempre riservata alle Istituzioni scolastiche presso cui risulta iscritto lo studente.

I tirocini curriculari possono essere svolti anche durante il periodo estivo corrispondente alle vacanze scolastiche.

Ai sensi della DGR 7763/2018, i tirocini curriculari *“sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico”*.

In questo quadro, i tirocini rivolti a studenti e che possiedono un collegamento con il percorso formativo devono essere considerati curriculari e pertanto attivati dagli Istituti scolastici.

Si ricorda che, in fase di presa in carico del tirocinante, tali tirocini non richiedono il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e del Patto di Servizio (PSP), né tantomeno l’invio, da parte della azienda ospitante, della comunicazione obbligatoria (COB).

I tirocini rivolti agli studenti nel periodo estivo che, pur avendo una valenza formativa, non sono riconducibili agli obiettivi di apprendimento specifici del percorso previsti nei piani di studio, sono invece da considerarsi “Tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo” e devono essere attivati dai Centri per l’Impiego.

Per tali tirocini è richiesto l'invio della comunicazione obbligatoria (COB) e non richiedono il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e del Patto di Servizio (PSP), salvo il caso in cui il destinatario esprima l'interesse sin da subito alla ricerca attiva del lavoro.

Regione Lombardia suggerisce che i Centri per l'impiego possano, in questi casi, avvalersi per la redazione del piano formativo individuale (PFI) e per le attività di tutoraggio, della collaborazione dell'Istituto scolastico/formativo da cui proviene lo studente. In tal caso, la prevista Convenzione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal responsabile della azienda ospitante e del CPI, anche dal rappresentante scolastico.

Per completezza di informazione, si rammenta che nell'ambito della Dote Unica Lavoro sono attivabili solo tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo per persone in stato di disoccupazione. Conseguentemente è richiesta sempre la DID e il PSP

Alessandro Corro
Dirigente

